



ISTITUTO COMPRENSIVO

Simone De Magistris

Viale Umberto I, 2 – 62020 CALDAROLA (MC)

– e-mail: mcic80300a@istruzione.it PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it

tel. e fax 0733/905125

C.Min. MCIC80300A <http://www.iccaldarola.it/> C.F. 83004430431

IPOSTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO **Anno Scolastico 2013/2014**

Il giorno ventotto del mese di novembre dell'anno duemilatredici alle ore nove nei locali della Sede Centrale di Caldarola viene sottoscritto il Contratto Integrativo di Istituto per il corrente anno scolastico, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia.

Il presente accordo sarà sottoposto ai Revisori dei Conti, corredato della relazione illustrativa/tecnica del DSGA, per il previsto controllo di compatibilità.

Il contratto viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA:

LA DIRIGENTE Dott.ssa Fabiola Scagnetti

PARTE SINDACALE:

Rappresentanti RSU Sig.ra Felicetti Manuela
 Sig.ra Lorenzetti Veralilia
 Sig.ra Meschini Annamaria

ORGANIZZAZIONI SINDACALI :

Sindacati	SNALS - CONFSAL
Scuola	CISL - SCUOLA
Territoriali	FLC - CGIL
	UIL - SCUOLA
	GILDA - SCUOLA

VISTO il D. L. vo 03.02. 1993, n° 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. L.vo 31.03.1998, n° 80 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D. I.44/2001;
VISTI il C.C.N.L., *Comparto Scuola* del 24.07.2003, del 07/12/2005 e successivi del 29/11/2007 e 23/01/2009 e 04/08/2011;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 2001;
TENUTO CONTO del Decreto Legislativo n.150/2009 e conseguente C.M. n. 7 del 15/07/2010;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa approvato con delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 30 ottobre 2013 e adottato dal Consiglio d'Istituto con delibere del 30/10/2013;
VISTA la Programmazione Educativa e Didattica dei singoli Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione;
VISTA la proposta del Direttore dei S.G.A. sulle attività del personale ATA anche in attuazione del Piano dell'Offerta Formativa;
VISTO il verbale redatto nelle riunioni tenutesi con il personale ATA e con la RSU di Istituto nei giorni 02-09 Settembre 2013 e 14 Ottobre 2013;

le parti, considerata la normativa in premessa ed in applicazione delle disposizioni in materia, nel rispetto delle prerogative dirigenziali (art. 40, comma 1, d. lgs. N. 165 del 2001) prendono atto e condividono i criteri adottati, già contrattati nell'anno scolastico 2009/2010, nell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane che, dalla verifica, corrispondono al dettato del contratto nazionale ed al soddisfacimento delle attese dell'utenza a garanzia del servizio pubblico con effetti di efficienza ed incremento della produttività. Nel dettaglio si elencano le seguenti tematiche:

- a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (P.O.F.);
- b) utilizzazione dei servizi sociali;
- c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
- d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto;
- f) criteri generali per l'attribuzione dei compensi accessori al personale Docente e ATA ai sensi dell'art. 45 c.1 del D. lgs. n° 165/2001;
- g) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA;
- h) criteri per l'individuazione del personale Docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto.

SI PREMETTE che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del Codice Civile) e che gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti non possono essere oggetto di trattativa.

Le relazioni tra le parti sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e della RSU, e proseguono con l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività, e che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizioni essenziali per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti.

PARTE PRIMA - TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA – sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato – in servizio presso l'istituzione scolastica.

Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2013/2014.

Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alla clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla maggioranza dei componenti della RSU eletta.

Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Le trattative per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l'apertura del confronto. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale. E' diritto di ciascun membro della RSU e del Dirigente scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione, temperando tale diritto con le scadenze della vita scolastica.

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di senso comune di particolare urgenza, previa informazione anche informale alla RSU.

Le parti concordano di redigere apposito verbale di ogni seduta, copia controfirmata dalle parti viene subito fornita ad ogni partecipante alla trattativa.

Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora e ordine del giorno degli incontri.

Art. 2 - Interpretazione autentica

In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto ha efficacia retroattiva.

Sarà cura del Dirigente affiggere all'albo d'istituto l'accordo di interpretazione autentica.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

- a. Contrattazione integrativa
- b. Informazione preventiva
- c. Informazione successiva
- d. Interpretazione autentica

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente - Composizione delle delegazioni

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal D.S.G.A.;

per la parte sindacale: i componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all'interno dell'istituzione scolastica, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL RSU;

Per quanto attiene agli incontri, sarà comunque garantito ai componenti delle RSU l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse o una riduzione del monte ore dei permessi sindacali delle RSU, pari a quello complessivo spettante a ciascun componente.

Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.

I contratti sottoscritti saranno affissi all'albo della RSU ed a quello sindacale. Il Dirigente ne curerà altresì l'affissione all'albo d'Istituto.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal Dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);

- h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 - Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

Il Dirigente, allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa sulle seguenti materie fornisce l'informazione successiva, *non costituendo violazione della privacy*, con le stesse modalità dell'informazione preventiva.

Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in luogo accessibile, visibile e di normale transito da parte di tutto il personale in servizio nella scuola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale disponibile concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il materiale inviato per l'affissione dalle Organizzazioni sindacali, tramite posta, fax o via telematica sarà affisso e consegnato ai rappresentanti a cura dell'amministrazione.
5. Il Dirigente si impegna a trasmettere tempestivamente alla RSU tutto il materiale di interesse sindacale pervenuto alla scuola per posta e/o via fax.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Dirigente sentito il Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
7. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

Dichiarazione di adesione allo sciopero

1. La comunicazione da parte del Dirigente Scolastico dell'indizione di uno sciopero, prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della

- L. 146/90 e successiva n. 83/2000, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola in seguito alla emanazione della comunicazione da parte del M.I.U.R.
2. A fronte della segnalazione di parte sindacale (sindacato proponente lo sciopero), il Dirigente Scolastico, qualora non abbia ancora ricevuto avviso dal M.I.U.R., contatterà il medesimo e farà inviare l'avviso relativo.
 3. La comunicazione del Dirigente Scolastico avverrà in forma scritta per consentire una ponderata valutazione della decisione da parte del personale.
 4. Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo già citato, il Dirigente Scolastico dispone anche il preavviso di sciopero alle famiglie.
 5. Secondo gli artt. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della L. 146/90 allegato al CCNL '98, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero o comunque entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
 6. Si precisa che la eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.
 7. Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo già citato il Dirigente Scolastico, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, dispone il preavviso di sciopero alle famiglie almeno 5 giorni prima dell'effettuazione, tramite apposita circolare, trascritta sui diari degli alunni per la firma dei genitori o di chi eserciti la patria potestà, comunicando le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio con le modalità previste dalla legge. Le firme verranno controllate dai docenti in servizio nei due giorni successivi.
 8. Nel caso in cui tutto il personale aderisca allo sciopero, dandone comunicazione preventiva, non sorgendo la necessità di garantire il servizio scuola, l'istituto viene chiuso, senza alcun contingentamento del personale ATA.
 9. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni regolari, prendono servizio su ordine del Dirigente Scolastico all'orario indicato per un monte ore totale alle ore di servizio di quel giorno.
 10. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della Legge 146/90.
 11. In caso di sciopero, i minori accompagnati da un genitore o da un parente maggiorenne con delega vanno respinti dal personale ausiliario in servizio alla porta; i minori non accompagnati, qualora entrino, vanno accolti ma non possono essere coinvolti in attività didattiche e devono essere sorvegliati dal personale a disposizione.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 11 – Accesso agli atti

I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.

La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Può assumere forma scritta in seguito ad espressa richiesta del Dirigente Scolastico. Il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della richiesta o comunque al massimo entro 8 giorni dalla stessa.

I componenti della RSU hanno diritto di comunicare con gli altri lavoratori, facenti parte della propria istituzione scolastica, per motivi di interesse sindacale evitando, per quanto possibile, le ore di lezione.

A richiesta, comunicazioni della RSU verranno distribuite in visione a tutto il personale.

Possono, in caso di effettiva necessità e previa richiesta senza per questo impedire lo svolgimento delle attività scolastiche, usufruire dell'uso di telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet e di quant'altro sia necessario all'espletamento del loro mandato.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 14 – Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
- gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
- gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal **MIUR: il budget per il corrente anno scolastico è stato, al momento, determinato secondo lo sviluppo dei parametri dello scorso anno rapportati alla organizzazione/complessità dell'istituzione scolastica per l'a.s. 2013/2014 in quanto ad oggi non sono ancora stati comunicati dati certi;**
- eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
- eventuali contributi finalizzati dei genitori.

Per l'a.s. 2013/2014 le risorse di cui al comma precedente, risultano calcolate come segue:

- Funzioni strumentali al personale docente = € 5.717,41 (lordo dipendente)
- Incarichi specifici personale ATA = € 2.536,55 (lordo dipendente)

Per l'a.s. 2013/2014 il Fondo dell'Istituzione Scolastica, calcolato pertanto secondo i suddetti parametri con cui vanno retribuite le attività di cui all'art. 88 del CCNL vigente, ammonta ad € 50.623,87 lordo dipendente, comprensivo delle economie del cedolino unico (Allegato n.1).

- Criteri di distribuzione del Fondo dell'Istituzione scolastica

Le risorse finanziarie riferite al fondo di istituto e non specificatamente finalizzate vengono ripartite tra personale docente e personale ATA in modo proporzionale al numero degli addetti ed in base a Seq. FIS 8/4/2008 – Seq. ATA 25/07/2008 – Intesa 18/05/2010 circa il 30% al personale ATA e circa il 70% al personale docente con una percentuale di utilizzo delle risorse del 99,57%.

- Criteri di retribuzione delle attività docente

1- In relazione alle attività del personale Docente per le quali viene riconosciuto, in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti, il diritto a retribuzione in base al fondo di istituto, si concordano le seguenti tipologie :

1) attività retribuite con compenso orario:

- a) attività aggiuntive di insegnamento, volte all'arricchimento ed all'ampliamento dell'offerta formativa;
- b) attività aggiuntive di insegnamento volte allo svolgimento di interventi didattici educativi integrativi e di recupero;

2) attività non quantificabili, retribuite con compenso forfetario:

- a) collaborazione con il D.S.;
- b) progettazione interventi formativi;

- c) partecipazione e coordinamento di commissioni di lavoro;
- d) responsabilità di strutture di laboratorio;
- e) coordinamento e partecipazione ad attività progettuali;
- f) coordinamento e segretariato di consigli di classe.

Il personale docente ha accesso alle suddette attività aggiuntive in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall'appartenenza a ordini e gradi di scuola diversi presenti nell'Istituto secondo la delibera degli OO.CC.

La misura dei compensi è quella stabilita dalla vigente normativa contrattuale di livello nazionale.

Art. 15 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a. Progetti	€ 20.940,00
b. Funzioni strumentali al POF	€ 5.717,41
c. Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.536,55

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 16 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 17 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 34.217,50 e per le attività del personale ATA € 16.143,80.
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 18 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del Dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.): € 10.557,50

- b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): € 4.830,00
 - c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.): € 4.777,50
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: € 14.052,50
 - e. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc): €
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
- a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: € 000
 - b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: € 5.698,50
 - c. attività a supporto dell'amministrazione e della didattica: € 3.557,80
 - d. intensificazione del carico di lavoro Progetti POF: € 6.887,50

– Individuazione dei docenti per lo svolgimento delle attività aggiuntive

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
2. L'attribuzione delle funzioni strumentali, assegnate alla scuola secondo i parametri spettanti, avverrà previa richiesta dei docenti interessati che dichiarino di essere in possesso dei necessari requisiti: di aver partecipato ad iniziative di formazione, di aver svolto qualificati incarichi professionali ed esperienza nell'aver svolto la funzione in anni precedenti. Al termine delle attività dovranno essere prodotte a rendiconto le relazioni finali.
3. Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l'incarico a tali docenti.

– Incarichi specifici e prestazioni aggiuntive personale A.T.A.

1. Su proposta del D.S.G.A., il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici da attivare nella scuola.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - disponibilità degli interessati;
 - professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;
 - anzianità di servizio nell'istituto.
3. Preso atto della comunicazione del MIUR pervenuta mezzo mail in data 21/09/2010 prot. n. 9245, considerato che n. 12 unità di Personale ATA beneficiano della 1^a, 2^a posizione economica seq. ATA 25/07/2008 o ex art.7) CCNL 7/12/2005, per il corrente anno si concorda il seguente schema di assegnazione:
 - funzioni alla Scuola dell'Infanzia (quota parte a n. 3 unità);
 - funzioni alla Scuola Primaria (quota parte a n. 3 unità);

- funzioni alla Scuola Secondaria di I grado n. / (tutte le unità assegnate sono beneficiarie dell'art.7/2005 e sequenza contrattuale 25/07/2008);
- funzioni all'Ufficio di Segreteria (n. 2 unità sono beneficiarie dell'art.7/2005 e sequenza contrattuale 25/07/2008, n. 1 unità in attesa di finanziamento 1^ posizione economica);
- applicazione dell'art.7 del C.C.N.L. del 07/12/2005 e sequenza contrattuale 25/07/2008 al personale ATA avente diritto, già riconosciuto a n. 2 unità di personale AA 2 posizione economica e n. 10 unità di Collaboratore scolastico.
- In applicazione dell'accordo Nazionale stipulato in data 20/10/2008 in attuazione dell'art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008, qualora fossero individuati gli aspiranti da collocare nella graduatoria definitiva provinciale, previa attività formativa, in posizione utile, poiché al suddetto personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione, in corso d'anno si provvederà a disciplinare l'eventuale compensazione economica necessaria per assicurare la parità di trattamento tra le due retribuzioni. La stessa compensazione si applicherà qualora l'erogazione del compenso riguardasse anni scolastici correnti o arretrati nei quali non era prevista l'assegnazione del compenso accessorio ai sensi dell'art 7 CCNL 07/12/2005 e successive sequenze contrattuali.

- Accesso del Direttore S.G.A. al fondo dell'istituzione scolastica - Sostituzione -

Il Direttore S.G.A., in considerazione degli aumentati carichi di lavoro e più complessi impegni conseguenti la gestione amministrativo/contabile nonché dell'attività aggiuntiva necessaria per la realizzazione dei progetti relativi al POF, svolge prestazioni aggiuntive conferite dal Dirigente Scolastico. In particolare le funzioni dirigenziali delegate che non rientrano nei compiti e doveri di ufficio, ma richiedenti l'intensificazione di prestazioni lavorative che ne aumentano l'impegno e conseguenti responsabilità, previa assegnazione di specifico incarico (poiché secondo il disposto dall'art. 3 della sequenza contrattuale del 25/07/2008 che ha sostituito integralmente l'art.89 del CCNL del 29/11/2007 il DSGA non può accedere al fondo dell'Istituzione scolastica) saranno retribuite con un compenso forfetario per l'importo lordo di € 0,00 ascrivibile alle disponibilità di fondi assegnati ai sensi della Legge 440/97, da finanziamenti di Enti territoriali e contributi erogati per progetti.

Il DSGA è sostituito, ai sensi dell'art. 14 del CCNI sottoscritto in data 15/05/2013, dall'assistente amministrativo beneficiario della II posizione economica seq. Contr. 25/07/2008, in posizione utile secondo la graduatoria formulata in applicazione del CCDR del 30/07/2013, previa disponibilità degli interessati.

Art. 19 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. Al termine dell'attività il docente sarà tenuto a redigere sotto la sua responsabilità, accurata relazione circa l'effettivo svolgimento dell'incarico ricevuto e, ove è previsto un compenso orario, l'indicazione delle ore effettivamente svolte.

Art. 20 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, sono remunerate con recuperi compensativi.

Art. 21 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € 230,60 per n. 1 unità di personale collaboratore scolastico in part time;
 - € 2.306,00 (quota parte di € 461,20 per n. 5 unità di collaboratori scolastici).

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 22 – Norme in materia di sicurezza - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Viene designato nell'ambito della RSU, un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) nella persona dell'Insegnante Lorenzetti Veralilia; nel contempo la Sig.ra Meschini Annamaria ha frequentato lo specifico corso formativo ed è in attesa dell'attestato conseguito a seguito del superamento dell'esame finale.

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, le parti concordano quanto segue:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende compiere negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione o con un addetto da questi incaricato.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere informazioni e documenti relativi alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione ed è tenuto a fare delle informazioni e dei documenti ricevuti un uso strettamente connesso alla sua funzione.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Per quanto non specificatamente espresso si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 23 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Preso atto che nell'Istituto Comprensivo l'organizzazione del servizio di sicurezza e prevenzione dei rischi risulta particolarmente complessa in quanto gli 11 plessi dei 3 ordini di scuola sono dislocati in 5 comuni, la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi viene affidata all'Esperto esterno Ing. Tiberi Giorgio. L'incarico è stato conferito dal Dirigente Scolastico sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione indice almeno una volta all'anno una riunione di carattere consultivo alla quale partecipano lo stesso Dirigente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i responsabili di plesso.

Nel corso della riunione, il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- Il documento sulla sicurezza;
- Il programma di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione.

Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'Ente locale richiesta formale di adempimento.

In caso di pericolo grave o imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ne informa tempestivamente l'Ente locale.

Nei limiti delle risorse disponibili, devono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli alunni.

I contenuti minimi sono quelli individuati dalla normativa vigente in materia.

Art. 24 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetti al primo soccorso
 - addetti al servizio di protezione e prevenzione antincendio.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente o il recupero circoscritto al sottoinsieme di attività nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

1. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere – non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione - la verifica dello stato di attuazione.
2. E' comunque prevista l'integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono venire richieste da uno qualsiasi dei componenti della RSU eletta o dal Dirigente scolastico. La richiesta di integrazione dà luogo a nuova trattativa.
3. Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.

Art. 26 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Art. 27 – Norma finale - Durata del contratto

1. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Scuola.
2. Le parti concordano che i compensi oggetto del presente accordo saranno liquidati secondo gli importi contrattuali attualmente vigenti determinati dal C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 biennio economico 2006/2008, 2008/2009 e correlate sequenze contrattuali. Si concorda, inoltre, quanto deliberato dal Collegio dei Docenti di applicare sulle attività aggiuntive da retribuire con il F.I.S. la tariffa unica di € 17,50, per tutto il personale docente di ogni ordine e grado. Eventuali aggiornamenti dei compensi accessori conseguenti a miglioramenti contrattuali, ancora da effettuare, del secondo biennio economico da erogare a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica potrà effettuarsi solo successivamente al finanziamento di appositi stanziamenti aggiuntivi destinati alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dal pagamento dei suddetti maggiori oneri spettanti in applicazione di nuove tariffe orario previste, salvo compensazioni.
3. Il presente Contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo. Il contratto può venire integrato o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti.
4. A norma dell'art. 47 e seguenti del Decreto Leg.vo 30/03/2001 n. 165, si dichiara che il presente accordo non comporta impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie calcolate da assegnare a questo Istituto scolastico.
5. Il contratto entra in vigore immediatamente.

In allegato e parte integrante del presente contratto la relazione illustrativa del Dirigente e tecnico finanziaria del Direttore S.G.A., l'organigramma e gli incarichi della funzione docente, l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario del personale ATA, prospetti risorse economiche/impegni per attività e progetti relativamente alla programmazione prevista per l'anno scolastico 2013/2014.

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

INDICE

TITOLO PRIMO - Disposizioni generali

Art.1 Campo di applicazione, decorrenza e durata p. 3

Art.2 Interpretazione autentica p. 3

TITOLO SECONDO – Relazioni e Diritti sindacali

Art.3 Obiettivi e strumenti p. 3

Art.4 Rapporti tra RSU e Dirigente – Composizione delle delegazioni p. 4

Art.5 Oggetto della contrattazione integrativa p. 4

Art.6 Informazione preventiva p. 5

Art.7 Informazione successiva p. 5

Art.8 Attività Sindacale p. 5

Art.9 Assemblea in orario di lavoro p. 6

Art.10 Permessi retribuiti e non retribuiti p. 7

Art.11 Accesso agli atti p. 8

TITOLO TERZO – Prestazioni aggiuntive Personale docente/ata

Art.12 Collaborazioni plurime del personale docente p. 8

Art.13 Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA p. 8

TITOLO QUARTO – Trattamento economico accessorio

Art.14 Risorse p. 9

Art.15 Attività finalizzate p.10

Art.16 Finalizzazione delle risorse del FIS p.10

Art.17 Criteri per la suddivisione del FIS p.10

Art.18 Stanziamenti p.10

Art.19 Conferimento degli incarichi p.12

Art.20 Quantificazione delle attività aggiuntive del personale ATA p.13

Art.21 Incarichi specifici p.13

TITOLO QUINTO – Attuazione della normativa in materia di sicurezza

Art.22 Norme in materia di sicurezza p.13

Art.23 Il Responsabile RSPP p.13

Art.24 Le figure sensibili p.14

TITOLO SESTO – Norme transitorie e finali

Art.25 Clausola di salvaguardia finanziaria p.14

Art.26 Natura premiale della retribuzione accessoria p.15

Art.27 Norma finale – Durata del contratto p.15

Allegato n. 1

Relazione Illustrativa a.s. 2013/2014

Allegato n. 2

Relazione tecnico finanziaria, gestione finanziamenti, budget a.s. 2013/2014